



## **Titolo**

Comunicazione degli atti – art. 53 CGS – Comunicazione alla PEC della società dell'ultimo tesseramento

## **Descrizione**

L'art. 53 – modalità di comunicazione degli atti - statuisce, al punto 1, che tutti gli atti del procedimento siano comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, ed al punto 4 che, i tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento abbiano l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, mentre al punto 5, la comunicazione agli interessati deve essere notificata in forme alternative fra loro e cioè: a) per le persone fisiche: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicata all'atto del tesseramento; 2) che tale comunicazione venga notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento, nel caso in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento. Conseguentemente le notifiche del procedimento instaurato sul deferimento della Procura federale devono considerarsi nulle allorché dal tabulato calciatori dilettanti emerge che il destinatario risultava tesserato per una società mentre l'atto di deferimento risulta notificato presso altra società.

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 24/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Mazzoni

## **Relatore**

Trombetta

## **Riferimenti normativi**

art. 53 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ III - DECISIONE N. 0024/CFA del 25 novembre 2019 – (SIG VOLTASIO PIETRO/PROCURA FEDERALE) n. 52/2019 – 2020 Registro Reclami**